LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 1982, N. 2

Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza[1] [2]

Art. 1

Gli enti comunali di assistenza operanti nella Regione Trentino-Alto Adige sono sciolti con effetto dal 1° gennaio 1983.

Spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 18 della Statuto speciale di autonomia, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, disciplinare con proprie leggi l'assunzione delle funzioni degli E.C.A. da parte dei Comuni, singoli o associati, o dagli enti previsti dall'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279.

Art. 2

Con la soppressione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare degli E.C.A. è trasferito ai rispettivi Comuni. Esso conserva la destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali.

Il personale, addetto in modo esclusivo o prevalente allo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo 1, è trasferito agli enti cui sono assegnate le funzioni degli E.C.A. soppressi, con effetto dalla data della soppressione o comunque da quella successiva di assunzione delle funzioni.

---

[1] In B.U. 2 marzo 1982, n. 10.

[2] Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

Ai fini di cui sopra il comitato amministrativo dell'E.C.A. in carica è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti relativi e in particolare:

a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell'E.C.A. mediante ricognizione ed elencazione dei beni dello stesso, nonché alla identificazione dei beni appartenenti alle eventuali I.P.A.B., concentrate o amministrate ai sensi degli articoli 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni; questi ultimi beni vanno elencati e distinti secondo l'appartenenza a ciascuna I.P.A.B.;
b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti in base alla loro pertinenza all'E.C.A. o a ciascuna delle I.P.A.B. concentrate o amministrate;
c) alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione della posizione giuridica. delle mansioni e del trattamento economico in atto; nella ricognizione dovrà provvedersi alla individuazione del personale che svolge in tutto o in forma prevalente funzioni di pertinenza delle I.P.A.B. concentrate o amministrate.

Le operazioni di cui al comma precedente sono espletate dai comitati amministrativi degli E.C.A. ed approvate mediante appositi atti deliberativi entro il termine del 30 novembre 1982.

Copia degli atti è trasmessa entro la citata data ai rispettivi Comuni, alla Provincia competente per territorio ed alla Regione; ciascun E.C.A. trasmette altresì copia della deliberazione di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario dell'anno 1981.

Ove le operazioni di cui ai precedenti commi non siano compiute entro la data ivi prevista, esse sono espletate da parte

di commissari straordinari, nominati da parte della Giunta provinciale competente.

L'approvazione del rendiconto relativo al 1981 comporta, in deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione in sanatoria a tutti gli effetti dei rendiconti pregressi non ancora approvati.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti delle I.P.A.B. concentrate o amministrate.

Art. 3

Gli enti destinatari delle funzioni degli E.C.A. soppressi ai sensi del primo comma del precedente articolo 1, subentrano nella titolarità dei rapporti di impiego e di lavoro già facenti capo agli E.C.A.

Al personale stesso è garantita la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite presso l'ente di provenienza.

Art. 4

I beni degli E.C.A. sono attribuiti ai rispettivi Comuni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri ed i pesi inerenti.

I comuni subentrano altresì nella titolarità dei rapporti attivi, passivi e processuali, facenti capo ai beni stessi.

In tutti gli altri rapporti attivi, passivi e processuali subentrano gli enti che assumono le funzioni degli E.C.A. soppressi.

Art. 5[3] **-**

Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma del settore, i comitati amministrativi degli E.C.A. in carica alla data della soppressione, conservano provvisoriamente la gestione unitaria, ordinaria e straordinaria, delle I.P.A.B., già concentrate o amministrate, e promuovono gli atti di adeguamento statutario e tutti gli altri atti giuridicamente necessari alla loro amministrazione decentrata.

Gli stessi comitati, qualora entro la data prevista al precedente articolo 1 le Province autonome non abbiano emanato la legge per la disciplina relativa all'assunzione delle funzioni degli E.C.A., provvederanno altresì alla gestione delle medesime utilizzando a tal fine il personale ed i beni già dell'ente soppresso e fermo restando il coordinamento di detta attività da parte delle Province autonome.

Art. 6

Fino alla data di soppressione è fatto divieto ai comitati di amministrazione degli E.C.A. di disporre, relativamente agli E.C.A. stessi e alle I.P.A.B. amministrate o concentrate, atti di trasformazione patrimoniale, di modificazione delle piante organiche e di assunzione di nuovo personale a qualsiasi titolo, senza specifica autorizzazione della Giunta provinciale competente.

---

[3] L'art. 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 6 stabilisce: "1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi provinciali previste dall'articolo 1 della l.r. 25 febbraio 1982, n. 2 i comitati degli enti comunali di assistenza, prorogati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, hanno funzione di commissario straordinario.

2. I membri dei comitati stessi, cessati o che cessino dalla carica per dimissioni o per altro motivo, sono sostituiti da parte del comune".

Sulle trasformazioni patrimoniali gli E.C.A. devono previamente sentire i Comuni destinatari dei beni. Il parere del Comune si intende favorevole qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 7

Fino a quando non venga diversamente disposto con leggi relative alla gestione dei servizi sociali o alla riorganizzazione delle funzioni dei Comuni, i compiti di assistenza di cui alla presente legge sono esercitati dagli enti di cui al precedente articolo 1 nelle forme, nei modi e secondo le procedure previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni e nel Regolamento amministrativo approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99.

I fondi assegnati per le funzioni di cui alla presente legge sono gestiti mediante apposita evidenza contabile.

Art. 8

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.